

N. R.G. 290/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI**

Il sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **290/2023** promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. ANDREA SORGENTONE

ATTRICE

contro

[REDACTED] col patrocinio dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTA

Oggetto: contratti bancari

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE: "1) Accertare e dichiarare che per il rapporto di c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge; 2) ovvero all'esito della consegna da parte della banca dei documenti richiesti o al loro deposito da parte della stessa, accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano il rinvio agli "usi su piazza"; gli interessi ultralegali, anatocistici, la c.m.s.; 3) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle tranne per quanto riguarda le valute che non si contestano; 4) accertare e dichiarare l'erroneità di tutti i saldi tempo per tempo riportati nei "riassunti scalari" mentre non sono contestati i movimenti giornalieri frutto della differenza tra un saldo scalare e il successivo, e non sono contestati (ne sono contestabili) i movimenti contabili indicati negli e/c mensili e accorpati negli scalari, tranne ovviamente il movimento relativo alle competenze; 5) accertare e dichiarare il saldo del c/c n. 11739 all'ultimo e/c prodotto applicando le sole condizioni ultra legali pattuite in forma scritta e valide escludendo dalla domanda di ricalcolo tutti i periodi non completamente documentati, con ricalcolo sia degli interessi attivi che passivi ai tassi che risulteranno di giustizia, con condanna della banca a rettificare le proprie risultanze contabili e gli e/c inviati tempo per tempo al correntista; 6) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario".

PER LA CONVENUTA: "l'[REDACTED] reitera le osservazioni svolte ex art.195 c.p.c. sulla relazione tecnico contabile definitiva in punto di mancata verifica delle rimesse solutorie prescritte per la



determinazione del corretto saldo finale, rinnovando a tal fine la richiesta di richiamo del consulente tecnico d'ufficio. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della predetta istanza di richiamo, l' [REDACTED] chiede che la causa venga trattenuta in decisione per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle prime memorie ex art.183, comma 6, c.p.c. del [REDACTED] (...)" ; dalla memoria depositata ex art. 183, co. 6°, n. 1, c.p.c.: "In via preliminare gradatamente - accertare e dichiarare la nullità insanabile della citazione introduttiva, per le ragioni esposte al capo I della comparsa di costituzione e risposta; - accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire di parte attrice, per le ragioni esposte al capo III della comparsa di costituzione e risposta; 2 - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità, e comunque respingere, le domande di parte attrice, per intervenuta prescrizione estintiva decennale sia del supposto diritto all'eliminazione di eventuali quanto denegate annotazioni illegittime per i titoli oggetto di contestazione, sia del supposto diritto alla restituzione di eventuali quanto denegati pagamenti indebiti effettuati dalla medesima parte attrice – per gli stessi titoli – nel periodo antecedente la data del 19.1.2013, ovvero la diversa data ritenuta di giustizia, ivi incluse tutte le rimesse solutorie affluite in conto anteriormente alla predetta data, come meglio specificato al capo IV della comparsa di costituzione e risposta; - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità delle domande di parte attrice e, comunque, respingerle, per mancata assoluzione dell'onere probatorio in ordine ai fatti contestati in giudizio; nel merito, in via principale - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità, e comunque l'infondatezza delle domande di parte attrice e per l'effetto rigettarle; - mandare assolto il [REDACTED] da ogni avversa pretesa; nel merito, in via subordinata - accertare e dichiarare: i) la debenza di interessi ultralegali nella misura pattuita sulla base della documentazione contrattuale in atti, applicandola in detta misura in sede di eventuale ricalcolo, ovvero, in subordine, al tasso sostitutivo previsto dall'art.117. comma 7, D.Lgs. n.385/1993; ii) la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicandola in sede di eventuale ricalcolo nell'evenienza in cui all'esito dell'imputazione delle rimesse prima agli interessi e poi al capitale a norma dell'art. 1194 c.c. fosse ancora configurabile un fenomeno di maturazione di interessi su interessi, quantomeno dall'epoca della rinegoziazione; iii) la debenza delle 3 commissioni e delle spese nella misura pattuita sulla base della documentazione contrattuale in atti, applicandole in detta misura in sede di eventuale ricalcolo; iv) dichiarare inammissibile e/o improponibile, e comunque respingere perché infondata, ogni altra domanda avversaria; in ogni caso - condannare la parte attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 18 gennaio 2023 [REDACTED] conveniva davanti a questo tribunale il [REDACTED] chiedendo la rettifica del saldo del conto corrente n. 11739, con l'applicazione delle sole condizioni contrattuali legittimamente pattuite o previste dalla legge.

Esponendo di aver acceso detto conto corrente presso l'agenzia di Siniscola della banca dal 30 settembre 1985 e che il saldo apparente al 31 dicembre 2022 era negativo per la correntista.

Premettendo di agire con azione di accertamento negativo "pura" per contestare l'esattezza e la debenza del saldo apparentemente passivo a suo carico, assumeva che il [REDACTED] avesse annotato a suo debito interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in contrasto con le disposizioni



di legge e sulla base di clausole contrattuali nulle. Sosteneva che le carenze nelle produzioni degli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto erano dovute al mancato riscontro della banca alle relative richieste di consegna inviatele mediante pec e che il conto corrente non era stato mai stipulato in forma scritta ma solamente mediante intese orali.

In difetto di alcuna espressa previsione delle condizioni economiche applicate alla correntista che si era vista addebitare una pluralità di costi senza alcuna valida pattuizione scritta, gli addebiti di spese, interessi e commissioni erano ingiustificati e la società esponente aveva diritto al relativo ricalcolo del saldo, osservando come gli estratti conto potessero dimostrare solamente l'esistenza dei movimenti contabili ma non la legittima pattuizione degli addebiti contestati.

Aggiungeva l'attrice come la banca avrebbe potuto eccepire la prescrizione solo con riferimento ad un'azione di ripetizione dell'indebito, e non di mero accertamento del saldo, e comunque solo con riferimento alle rimesse solutorie effettuate extra fido e da calcolarsi sul saldo ricalcolato.

Deduceva dunque la società la nullità del contratto di conto corrente laddove prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, da eliminarsi per tutta la durata del contratto, dovendosi stornare tutti i movimenti riferiti ad interessi che avrebbero dovuto ricalcolarsi e annotarsi a debito solo a fine rapporto (cioè alla data della domanda o a quella della chiusura del conto), in applicazione dell'art. 1283, cc, sul divieto di anatocismo, la loro determinazione mediante rinvio ai cosiddetti "usi su piazza", dovendo quindi ricalcolarsi il saldo applicando fino al 31 dicembre 1993 il tasso legale e successivamente i tassi determinati ai sensi dell'art. 117 TUB, con storno di tutte le voci di costo non pattuite in forma scritta, essendone illegittima l'introduzione mediante una mera comunicazione unilaterale della banca. Sulla base di tali assunti formulava le conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituiva il [REDACTED] e contestava la domanda. Eccepiva preliminarmente la nullità della citazione, in ragione della genericità delle allegazioni attrici, non individuando l'atto né i periodi oggetto di contestazione, né le singole operazioni contestate né le conseguenze che da esse sarebbero derivate in termini di maggiori addebiti. Eccepiva, ancora, la prescrizione delle pretese azionate, ossia del diritto alla rettifica di tutte le partite annotate in conto e alla restituzione delle rimesse solutorie per il periodo antecedente al 19 gennaio 2013 (ossia oltre il decennio anteriore alla notificazione della citazione introduttiva). Precisava al riguardo che l'azione aveva un'evidente finalità restitutoria in quanto diretta all'accertamento del saldo effettivo, opponibile alla banca, al netto degli addebiti asseritamente illegittimi e non la mera negazione del credito vantato dalla banca stessa. Sosteneva altresì che le rimesse solutorie andassero individuate sul saldo banca e non su quello rettificato come sostenuto dalla parte attrice, e sottolineando come gravasse sull'attrice l'onere di provare la natura ripristinatoria dei pagamenti, quindi l'esistenza di una pattuizione scritta attestante l'affidamento.

Sosteneva anche che l'approvazione, anche tacita, degli estratti conto precludeva ogni contestazione sulla conformità delle singole operazioni contabili che ben potevano essere dimostrate nel giudizio di cognizione attraverso le relative produzioni, attestanti anche le rimesse solutorie rilevanti ai fini della prescrizione. Precisava che il conto corrente in oggetto era stato rinegoziato il 14 gennaio 2010, mediante accordo scritto contenente tutte le condizioni economiche e contrattuali regolanti il rapporto di conto corrente dedotto, così come per iscritto erano stati conclusi i successivi contratti di



rinegoziazione (docc.2, 3 e 4), che contenevano un'espressa pattuizione sui tassi d'interesse concordati, nonché sulle spese e commissioni applicate; in ogni caso, il riferimento alla loro determinazione mediante il rinvio agli usi su piazza ne rendeva determinabile la misura, esistendo nella piazza locale usi idonei a determinarli in modo certo, sia pure *per relationem*, trattandosi di tassi reperibili nelle raccolte delle Camere di Commercio e ancorati a dati sufficientemente certi e obiettivamente rilevabili; trattandosi inoltre di contratto stipulato nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154, detta condizione ben poteva ritenersi soddisfatta anche attraverso il richiamo ad elementi estrinseci, in quanto prestabiliti.

Quanto alla dedotta nullità della previsione dell'anatocismo, sosteneva che il rapporto era stato regolarizzato, conformandolo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 che aveva imposto la reciprocità della periodica capitalizzazione degli interessi, mediante una specifica "Comunicazione alla clientela", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22.5.2000 con cui i clienti erano stati debitamente informati, anche tramite l'estratto conto periodico del 30.6.2000, cui conseguiva il regolare adeguamento del conto corrente alla normativa sopravvenuta, non costituendo l'applicazione reciproca della capitalizzazione trimestrale condizione peggiorativa per il cliente. L'art. 7 del contratto del 14 gennaio 2010 aveva comunque previsto la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi che passivi, conformandosi alla delibera CICR.

Deduceva inoltre la convenuta come fossero pienamente legittime tutte le commissioni applicate nel corso del rapporto e, comunque, quelle previste a seguito della richiamata nuova contrattualizzazione e delle rinegoziazioni intervenute il 16 giugno 2015 e l'11 ottobre 2016, ribadendo l'eccezione di genericità della domanda con riferimento alla mancata individuazione da parte dell'attrice delle commissioni e spese addebitate alla correntista in difetto di pattuizione specifica.

Contestava infine la perizia contabile e tutti gli assunti della correntista, sottolineando come ella nel corso dei diversi decenni di durata del rapporto non avesse mai mosso alcun rilievo sul corretto operato della banca, e rimarcava come l'onere della prova, anche nella presente causa di accertamento, gravasse interamente sulla società istante.

Concludeva come sopra trascritto.

Con la prima memoria depositata ex art. 183, co. 6°, c.p.c. (nel testo vigente *ratione temporis*) l'attrice contestava tutte le eccezioni sollevate dalla convenuta, ribadendo i propri assunti, e rilevava, quanto alla rinegoziazione del rapporto, instaurato nel 1985, come fino alla ricontrattazione del 14 gennaio 2010 potessero applicarsi unicamente le condizioni legali e solo successivamente le clausole validamente pattuite, contestando la validità del richiamo agli usi esistenti nella piazza locale, inidoneo a sopperire alla mancata regolamentazione scritta del rapporto.

Insistendo le parti nelle rispettive difese ed allegazioni, era disposta una consulenza d'ufficio tecnico contabile, contestata dalla banca convenuta.

La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 6 novembre 2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.



La domanda attrice è fondata e dev'essere accolta, sulla base delle seguenti motivazioni.

Deve premettersi che non si ravvisano profili di nullità della citazione, da cui si evince sufficientemente l'oggetto della domanda, diretto all'accertamento del saldo del conto corrente, ricalcolato mediante la corretta applicazione degli interessi, delle commissioni e spese, nonché della capitalizzazione, nei limiti consentiti dalle pattuizioni legittimamente adottate dalle parti o, in difetto, secondo le prescrizioni legali, come meglio verrà specificato più oltre. Ai fini della determinazione della domanda non è richiesto, infatti, che il correntista indichi specificamente aspetti ulteriori e specifiche carenze nella contabilizzazione delle poste attive e passive, una volta dedotta come nella specie la mancanza di pattuizione scritta del contratto, con le conseguenti ricadute sugli addebiti privi di legittima giustificazione causale. D'altra parte, la banca convenuta ha potuto prendere specifica posizione, come ben si evince dalla sua articolata comparsa di costituzione e dalle successive difese, su tutti i punti oggetto di contestazione.

Nel merito, si osserva che il rapporto dedotto in causa trova origine nel conto corrente n. 0780/11739, intercorso fra le parti sin dal 30 settembre 1985 ma non stipulato per iscritto sino alla sua rinegoziazione, avvenuta col contratto del 14 gennaio 2010 e successivamente rivista con i contratti richiamati in espositiva. Il conto corrente in oggetto presentava alla data del 31 dicembre 2022 un saldo passivo apparente di euro 19845,49.

Deve, ancora, premettersi che alcune carenze nella produzione degli estratti conto su cui ricalcolare il credito al netto degli addebiti illegittimamente posti a carico della correntista non hanno inciso sulla correttezza e attendibilità del computo, come chiarito dal CTU (v. pagg. 3-6 della relazione, dove l'ausiliario illustra le ragioni per cui la mancanza di estratti conto per alcuni periodi non comprometta la correttezza complessiva del ricalcolo).

Deve pertanto, in primo luogo, rilevarsi l'inesistenza, sino al 14 gennaio 2010, di alcuna valida pattuizione sul tasso d'interesse, applicato in misura superiore a quella legale, e di alcuna convenzione sulla capitalizzazione degli interessi passivi maturati a debito del correntista. Parte attrice ha dunque, sotto detto profilo, adeguatamente assolto all'onere di allegazione e prova a suo carico, deducendo la mancanza del prescritto accordo e gravando sulla banca che assuma la corretta applicazione di interessi, commissioni e capitalizzazione l'onere di dimostrarne la necessaria pattuizione in forma scritta, ossia di provare l'esistenza di un valido titolo giustificante sia il sorgere del rapporto sia il legittimo addebito delle poste passive che ha condotto alla quantificazione del saldo nella misura contestata. Va in proposito ribadito il principio, costantemente affermato dal giudice di legittimità, per cui, allegata dall'attore in accertamento negativo la nullità contrattuale o di singole clausole (nella specie totalmente mancanti) è la banca che dovrà dimostrare il rispetto dell'obbligo della forma scritta *ad substantiam* imposta dalla L. 17 febbraio 1992, n. 154, poi dall'art. 117, D.L.vo n. 385 del 1993 e prima di tale normativa dal codice civile (art. 1284, c.c.). Forma che dev'essere osservata con riferimento a tutti gli elementi essenziali del contratto (così, Cass. Civ., 3 gennaio 2017 n. 36; sulla ripartizione dell'onere probatorio si richiama Cass. civ., 26 settembre 2019, n. 24051; v. anche ordinanza n. 30822 del 28.11.2018).

In particolare, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del TUB (D.Lgs. 385 del 1993) e della legge 154/1992, trovavano comunque applicazione le norme codicistiche che impongono la pattuizione



scritta degli interessi superiori alla misura legale e che ne vietano la capitalizzazione (artt. 1283 e 1284, c.c.). Il consulente tecnico nominato dal giudice è stato pertanto incaricato di ricalcolare il saldo del conto corrente applicando il tasso legale, in assenza di capitalizzazione ed escludendo le somme addebitate per commissioni di massimo scoperto e per altre spese non concordate fino alla richiamata rinegoziazione.

Deve al riguardo precisarsi come nel periodo anteriore alla rinegoziazione del 2010 sia comunque illegittima qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi, anche ove applicata a condizione di reciprocità, in difetto della necessaria forma scritta del relativo accordo. Non è infatti sufficiente a tal fine la mera comunicazione unilaterale effettuata dalla banca né la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come meglio precisato oltre.

Risultando versati in atti gli estratti conto idonei a documentare i movimenti del conto corrente in parola, i pagamenti della correntista e gli addebiti effettuati dall'istituto bancario sul suo conto corrente, in difetto di adeguate pattuizioni scritte e in applicazione dell'art.1284, co.3°, c.c., e della disciplina introdotta dalla L. 154 del 17 febbraio 1992, in vigore dal 10 marzo 1992, deve rilevarsi come siano privi della necessaria causa giustificativa, in difetto di alcuna formale convenzione che deroghi efficacemente alla disciplina legale, tutti gli addebiti a titolo d'interessi in misura superiore a quella legale. La conoscenza sopravvenuta del saggio applicato, mediante comunicazioni successive, non vale in nessun caso a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito di forma e di determinabilità, la cui sussistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, né il requisito stesso può essere integrato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma, in ipotesi, da una soltanto di esse, l'istituto di credito.

Correttamente, il CTU ha nel suo calcolo considerato legittima l'applicazione degli interessi ultralegali concordati con le rinegoziazioni del 2010, 2015 e 2016.

Quanto all'anatocismo, valgono analoghe considerazioni, non risultando intervenuta prima della rinegoziazione del gennaio 2010 alcuna pattuizione scritta circa la capitalizzazione degli interessi a debito, e ciò sia in violazione della disposizione di cui all'art.1283, c.c. (al riguardo, fra i tanti precedenti, Cass. Civ., n.4490/02, n. 8442/02, n. 2593/03 e S.U. n. 21095/04 ed inoltre ribadito da S.U. 2.12.2010 n. 24418) che della Delibera Cicr successivamente emanata. La pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto comporta la produzione di interessi su interessi, è infatti nella specie illegittima ex art.1283, c.c., trattandosi di rapporto iniziato prima dell'intervento della deliberazione del CICR del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000. La disposizione prevede infatti che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". Ne consegue che la Banca convenuta non aveva diritto di percepire interessi maturati su altri interessi a prescindere dalla periodicità della capitalizzazione e dalla previsione (nella specie inesistente) di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori. Né assumerebbe rilevanza al riguardo un adeguamento unilateralmente deliberato dalla banca, sebbene comunicato alla clientela e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, trattandosi, secondo un orientamento ormai ampiamente consolidato, di clausola comportante una variazione *in peius* delle condizioni



precedentemente applicate (sulla necessaria approvazione mediante successiva pattuizione scritta, v. anche la recente Cass. Civ., ordinanza n.17634/2021).

Tanto premesso, e posto che con la rinegoziazione del contratto intervenuta il 14 gennaio 2010 era stata correttamente concordata la reciproca capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi (v. art. 7 del regolamento contrattuale del conto corrente allegato), in conformità alla richiamata delibera CICR, dev'essere anche rilevata l'illegittima capitalizzazione operata dalla banca sugli interessi passivi maturati a carico della correntista, da ritenersi non più consentita a partire dal 1° gennaio 2014. Con la cosiddetta Legge di Stabilità 2014 (27 dicembre 2013, n. 147), in vigore dal 1° gennaio 2014 e quindi pienamente applicabile al rapporto in oggetto, era stato infatti modificato l'art. 120, co. 2, del T.U.B. con la previsione secondo cui "Gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". La capitalizzazione, trimestrale o annuale, reciproca delle competenze, applicata dal [REDACTED] e coerente con la richiamata, previgente, delibera Cici in quanto specificamente pattuita, deve pertanto reputarsi comunque illegittima dal gennaio 2014, essendosi espresso in tal senso anche il giudice di legittimità che ha ritenuto il divieto di anatocismo pienamente applicabile, sebbene in assenza di delibere attuative da parte del CICR, anche qualora il contratto preveda la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. Il CTU ha dunque applicato correttamente tali principi, elidendo la capitalizzazione degli interessi in conformità ai quesiti formulati.

L'ausiliario ha anche preso in considerazione l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca. A tal fine ha preso le mosse, come da quesito, dalla considerazione del "saldo rettificato" (Cass. civ. n. 9141/2020), considerando quali rimesse di natura solutoria, nella specie non individuate, solamente i pagamenti avvenuti in riduzione del saldo extra-fido, come da giurisprudenza ormai consolidata (sulla necessità di porre a base del computo il saldo rettificato, v. anche Cass. civ., ordinanza n.3858 del 15 febbraio 2021). Si richiamano al riguardo le puntuali ed esaurienti argomentazioni del CTU (v. pagg. 12 e ss. dell'elaborato sull'individuazione del fido e sulla natura delle rimesse solutorie, non riscontrate stante l'assenza di rimesse a copertura dell'extra fido) le illustrazioni dei criteri di calcolo e le relative tabelle riepilogative.

In conclusione, a seguito del ricalcolo effettuato in applicazione dei richiamati criteri legali, il saldo originario indicato a debito della correntista alla data del 19 dicembre 2022, pari ad € 19841,49, è stato rideterminato in euro 64.234,04 a credito della correntista medesima.

Va infine ribadito, insistendo il [REDACTED] nelle contestazioni sollevate al riguardo, come il consulente d'ufficio non abbia rilevato la prescrizione con riferimento alle rimesse solutorie dato che, ponendo a base della relativa verifica il saldo rettificato e non quello indicato dall'istituto bancario, come precisato nel quesito formulatogli, non si erano verificati sforamenti del fido che avessero dato luogo a pagamenti solutori in senso proprio. Al riguardo si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (si veda la recente ordinanza Cass. civ., n. 9203/2025 del 3 aprile 2025 che ribadisce come "la ricerca dei versamenti di natura solutoria debba essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione del saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito", richiamando le conformi pronunce sul punto).



La domanda attrice dev'essere dunque accolta, con spese di lite liquidate secondo la soccombenza nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

1. Accoglie la domanda di accertamento proposta da [REDACTED] e ridetermina il saldo del c/c oggetto di causa in euro 64.234,04 a credito della correntista alla data del 19 dicembre 2022, disponendo che il [REDACTED] provveda alla relativa rettifica.
2. Condanna il [REDACTED] alla rifusione in favore della società attrice delle spese processuali, liquidate in € 14.100,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
3. Pone definitivamente a carico della banca convenuta i compensi liquidati al CTU.

Sassari, 18 maggio 2026

Il giudice
[REDACTED]

